



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



ORIGINALE COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Data 08/01/2025 N. 3	OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEI CANONI PER LE AREE MERCATALI CONFERMA TARIFFE ANNO 2025
---------------------------------------	---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **otto** del mese di **Gennaio** alle ore **11.30** nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei signori:

<i>Progr.</i>	ASSESSORI	CARI CA	Presente
1	DE NICOLIS EMANUELA	SINDACO	SI
2	ESPOSITO CARLA	Assessore	SI
3	FAGA TONY	Assessore	SI
4	MARINELLI ELISA	Assessore	SI
5	SPADANO EUGENIO	Vice Sindaco- Assessore	SI
6	TRAVAGLINI GIANMARCO	Assessore	SI

Presenti **6**

Assenti **0**

e con l'assistenza e partecipazione del SEGRETARIO GENERALE DOTT. ALDO D'AMBROSIO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la Legge 160/2019 ha istituito e disciplinato il canone unico patrimoniale a decorrere dall'anno 2021 in sostituzione dei prelievi previsti per l'imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che siano allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 nel quale è stato **prorogato al 28 febbraio 2025** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/ 2027;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il comma 816 secondo il quale "... a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il comma 837 secondo il quale "... a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

- il comma 838 secondo il quale "... il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ..."

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.1, co. 819, della Legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio, o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- ai sensi dell'art. 1 co. 817 della Legge 160/2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEI CANONI PER LE AREE MERCATALI CONFERMA TARIFFE ANNO 2025

- i commi 826 e 827, articolo 1 della Legge n. 160/2019, con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di Legge;
- il comma 840 dell'art. 1 della Legge 160/2019 prevede che il canone di concessione per le occupazioni dei mercati di cui al comma 837 sia «determinato dal Comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata»
- i commi 841 e 842, della citata Legge n. 160/2019, dispongono: “i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza”; nello specifico il comma 841 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che si protraggono per l'intero anno solare; il comma 842 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che si protraggono per un periodo inferiore all'intero anno solare;

PRESO ATTO che, con riferimento alla classificazione dei Comuni prevista all'art.1, commi 841 e 842 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune di San Salvo, con una popolazione oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti vede l'applicazione di:

- una tariffa standard annuale: € 40,00/mq;
- una tariffa standard giornaliera: € 0,70/mq;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 42 del 30.12.2020, con la quale è stato istituito ed approvato il regolamento per la disciplina canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale successivamente variato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 22.04.2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 09/01/2024 ad oggetto “APPROVAZIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE APPLICABILI NELL'ANNO 2024 PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI”;

RITENUTO necessario determinare le tariffe relative al canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi del comma 817 e 837 art. 1 L. 160/2019 per l'anno 2025, confermando quelli approvati con i medesimi criteri adottati per l'anno 2024;

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEI CANONI PER LE AREE MERCATALI CONFERMA TARIFFE ANNO 2025

PRESA VISIONE, pertanto, dell'articolato tariffario da applicare con decorrenza 1 gennaio 2025, come risultante dagli allegati A B e C, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliate le tariffe relative al canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

RICHIAMATE:

- la delibera di C.C. n. 2 del 13/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per il periodo 2024/2026;
- la delibera di C.C. n. 4 del 18/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di G.M. n. 82 del 18/04/2024, immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026.

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2024/2026 e il documento unico di Programmazione, in corso di redazione;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità,
- la legge 241/1990;
- lo Statuto Comunale;
- gli artt. 97, 114 e 118 della Costituzione;

VISTI:

- ✓ il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio interessato che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ✓ il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio finanziario che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese dai presenti,

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI APPROVARE e confermare, per l'anno 2025, le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati",

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEI CANONI PER LE AREE MERCATALI CONFERMA TARIFFE ANNO 2025

come riportato nei prospetti A B e C allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2025, in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, ai sensi dell'art. 172, comma l, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 e del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione All. 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della Legge 160/2019, che le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, come sopra determinate, assicurano complessivamente un gettito non inferiore a quello attualmente previsto nel bilancio di Previsione 2024-2026;

DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 53, co. 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, co. 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1 gennaio 2025 in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione;
- i coefficienti e le tariffe approvate con la presente deliberazione si intendono prorogati di anno in anno se non diversamente stabilito con un nuovo atto deliberativo ai sensi dell'art. 1 comma 169 L. 296/2006;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi – Cultura, Sport e Tempo Libero – Turismo l'adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line di questo ente ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69;

la Giunta Comunale

In ragione della necessità di rendere efficace sin da subito il presente provvedimento, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 3**

Ufficio Proponente: **Ufficio: tarsu - tosap**

Oggetto: **CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEI CANONI PER LE AREE MERCATALI CONFERMA TARIFFE ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio: tarsu - tosap)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/01/2025

Il Responsabile di Settore

francesca ciccotosto

Parere Contabile

Ufficio: Bilancio e Fiscalità

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/01/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Nicola DI NARDO

IL SINDACO
(DE NICOLIS EMANUELA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

[X] ESEGUIBILITA':

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

[X] ESECUTIVITA':

la presente deliberazione diviene esecutiva dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000.

San Salvo, lì 08/01/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Emanuela De Nicolis in data 09/01/2025
ALDO D'AMBROSIO in data 09/01/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Salvo li 09/01/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

ALDO D'AMBROSIO in data 09/01/2025